REGOLAMENTO (CEE) N. 1373/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel contesto dei recenti adattamenti dell'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine, è risultato opportuno adattare gli accordi di autolimitazione conclusi con alcuni paesi terzi in questo settore, per raggiungere una stabilizzazione delle importazioni e un miglioramento dei prezzi all'importazione;

considerando che i negoziati svolti con i paesi terzi in questione hanno consentito di giungere alla conclusione di accordi, in particolare con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Cecoslovacchia e la Iugoslavia [1]; che tali accordi prevedono fino al 31 dicembre 1992, quale contropartita della Comunità, la sospensione totale del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina;

considerando che esistono accordi di autolimitazione con l'Austria e la Romania [2] nonché un regime autonomo equivalente istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 [4]; che detti accordi o detto regime non saranno più oggetto di negoziati, in considerazione degli esigui quantitativi in questione;

considerando che, in virtù degli obblighi internazionali della Comunità, è necessario estendere detta sospensione, entro determinati limiti quantitativi, all'insieme dei paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli accordi di autolimitazione conclusi con l'Austria e la Romania e in deroga al regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, è sospesa fino al 31 dicembre 1992 entro i limiti quantitativi rispettivamente previsti dai suddetti accordi e dal regolamento predetto.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 [5].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

---

[1] GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pagg. 2, 7, 12, 17, 21 e 25, rispettivamente.
[2] GU n. L 137 del 3. 5. 1981, pagg. 2 e 21, rispettivamente.
[3] GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
[4] GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.